

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 759

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ANGELA NAPOLI**

Obbligo per le donne di sottoporsi ad esami annuali
per la prevenzione delle malattie oncologiche

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è parlato per troppo tempo, ormai, del diritto alla salute al fine di sollecitare, giustamente, l'istituzione di strutture pubbliche, che venissero incontro alle esigenze, purtroppo sempre crescenti, dell'utenza.

Ma oggi, nel momento in cui il Servizio sanitario nazionale è posto più che mai sotto accusa, noi vogliamo richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una proposta di legge già presentata nelle precedenti legislature che, per la gravità e l'attualità della questione affrontata, si rivela come complementare rispetto a qualsiasi riforma sanitaria.

Considerato che l'educazione sanitaria nelle scuole non è istituzionalizzata e lo studio dell'ambiente è affidato pressoché all'interesse ed alla curiosità individuale, si vede come in effetti in Italia si sia ancora molto lontani dall'avere una coscienza sa-

nitaria, tant'è che la presente richiesta di prestazioni riguarda quasi esclusivamente la diagnosi e la terapia, non la prevenzione. Noi riteniamo che da parte delle donne possa essere dato un segnale di sensibilità verso un problema che non può essere ulteriormente dilazionato nel tempo, partendo da una inversione dei presupposti: se il cittadino non ha ancora acquisito una coscienza sanitaria, vuoi per inadempienza dello Stato, vuoi per una scarsa sensibilità al problema, occorre affermare un « dovere » alla salute, nel rispetto cristiano o laico della vita, nella esaltazione della vita stessa che è patrimonio del singolo, ma anche della collettività.

Il cancro dell'utero e quello mammario sono divenuti ormai per le donne, *le mal du siècle*; eppure alla sua aumentata diffusione non corrisponde una immagine

più chiara della malattia e delle sue cause. È statisticamente assodato, ad esempio, che il cancro mammario può insorgere in soggetti che abbiano preso anticoncezionali per otto anni di seguito e prima dei venticinque anni, senza aver avuto un figlio in precedenza. Nel simposio internazionale di Montecarlo dell'ottobre 1984 è emerso che 500 mg di caffeina (pari ad otto caffè) triplicano la frequenza della iperplasia lobulare atipica della mammella e della mastopatia fibrocistica, che hanno tutti i presupposti per trasformarsi in cancro; le donne che fumano hanno diciassette volte più delle altre il rischio di ammalarsi di cancro del collo dell'utero, ed ancora anche lo *stress* ha la sua importanza: i topi inoculati con virus e stressati hanno cancro mammario dopo 330 giorni, non stressati dopo 660 giorni. A fronte, allora, di una situazione obiettiva, occorre tentare di intervenire e porre riparo attraverso una attenta opera di informazione e prevenzione oncologica.

La prima può essere affidata alla scuola ed ai consultori, la seconda alle strutture pubbliche e private, per offrire all'utente la possibilità di scegliere la struttura di sua fiducia. In sostanza con questa proposta di legge si intende trasferire nel campo della normativa legislativa un obbligo morale, che ogni donna dovrebbe avvertire nei riguardi di se stessa, dei propri figli, della società, un obbligo tuttavia, che non è stato avvertito, se non in minima parte, talora per ignoranza, talora per timore della nocività degli esami cui

sottoporsi, o ancora per i ritmi di vita, convulsi e stressanti, che impongono alle donne scelte tali da porre la salute su un piano secondario rispetto ad altre scelte che appaiono primarie. La riforma sanitaria, poi, ha messo in moto una serie di meccanismi burocratici che scoraggiano il cittadino. È per questo che nella presente proposta di legge si prevede che gli esami possano essere fatti senza la preventiva autorizzazione, ma regolarmente registrati su un cartellino che, essendo formulato in doppia copia, è diretto sia all'interessata, sia al centro raccolta dati da istituirsi presso l'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'utente. Con la istituzione del centro raccolta dati si intende fornire una opportuna struttura di supporto per la ricerca scientifica, considerando che i fondi finalizzati alla ricerca sul cancro sono inadeguati: la minuziosa raccolta dei dati eterogenei per diversi fattori (aree geografiche, età, condizioni economiche ed ambientali, eccetera) costituisce una valida base statistica, sulla quale operare indagini e ricerche.

I motivi esposti ci confortano circa la opportunità di presentare questa proposta di legge, che non ha la pretesa di risolvere un annoso e complesso problema, ma intende soltanto contribuire alla sua soluzione attraverso un doveroso apporto del singolo cittadino, che deve divenire cosciente dell'importanza e della rilevanza sociale della salute, significativo indice delle condizioni reali di progresso civile di una popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di contenere il numero delle malattie oncologiche della donna attraverso la medicina preventiva, è fatto obbligo alle donne che abbiano superato il venticinquesimo anno di età di sottoporsi annualmente agli esami previsti per la prevenzione delle neoplasie mammarie ed uterine.

ART. 2.

1. Gli esami possono essere effettuati, a scelta dell'utente, anche mediante ricovero, senza autorizzazioni preventive, presso il medico di base, i poliambulatori, i servizi ospedalieri, gli istituti scientifici o i laboratori e le cliniche private. Le spese per gli esami sono a totale carico del Ministero della sanità.

ART. 3.

1. L'*iter* diagnostico rilevato è annotato su un cartellino in due copie, delle quali una resta in possesso dell'utente, l'altra è depositata presso l'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'utente stesso. Presso le singole aziende sanitarie locali è istituito un centro raccolta dati che può essere utilizzato ai fini di ricerca dagli istituti specializzati per la ricerca sul cancro previa autorizzazione del Ministero della sanità.

ART. 4.

1. Ai consultori è affidata l'opera di divulgazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile al fine di ridurre i rischi di mortalità a causa

delle malattie oncologiche, attraverso la istituzione di corsi mensili, per un numero minimo di otto corsi l'anno, di educazione sanitaria.

2. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente articolo implica la chiusura del consultorio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire dieci miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

